

Nel caso in cui dovessero essere individuate nel corso dell'inchiesta pratiche di elusione attraverso la Malaysia e la Svizzera coperte dall'articolo 13 del regolamento di base e diverse dal trasbordo, anch'esse potrebbero essere oggetto dell'inchiesta.

#### E. PROCEDURA

Alla luce di quanto sopra indicato, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, in virtù dell'articolo 13 del regolamento di base, e assoggettare a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, dichiarato o no come originario della Malaysia e della Svizzera, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento.

##### a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute in Malaysia e in Svizzera, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono mettersi immediatamente in contatto con la Commissione entro la data stabilita all'articolo 3 del presente regolamento e richiedere eventualmente un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, si applica a tutte le parti interessate.

Le autorità cinesi, malaysiane e svizzere saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

##### b) Informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a fornire elementi di prova in appoggio. La Commissione potrà inoltre ascoltare le parti interessate, nella misura in cui esse lo richiedano per iscritto e provino che esistono ragioni particolari per le quali devono essere ascoltate.

##### c) Esenzione dalla registrazione di importazioni o misure

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione.

Considerando che l'eventuale elusione delle misure ha luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di determinati cavi di molibdeno in Malaysia e in Svizzera che siano in grado di dimostrare di non essere collegati<sup>(1)</sup> a produttori sottoposti alle misure<sup>(2)</sup> e di cui è stato constatato che non sono associati alle prassi di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

#### F. REGISTRAZIONE

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione, in modo tale che, nell'ipotesi in cui l'inchiesta evidenziasse una elusione, possano essere percepiti dazi anti-dumping di importo adeguato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia e dalla Svizzera.

#### G. TERMINI

Nell'interesse di una corretta amministrazione, è opportuno fissare i termini entro i quali:

- le parti interessate possono farsi conoscere dalla Commissione, esporre il loro punto di vista per iscritto, trasmettere le loro risposte al questionario o presentare qualunque altra informazione da prendere in considerazione nel corso dell'inchiesta,
- i produttori malaysiani e svizzeri possono chiedere un'esenzione dalla registrazione o dalle misure,
- le parti interessate possono richiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intende per «persona» una persona fisica o giuridica.

<sup>(2)</sup> Tuttavia, anche se alcuni produttori sono collegati nel senso sopra indicato a società soggette alle misure vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure anti-dumping iniziali), può essere sempre concessa un'esenzione se non vi sono elementi di prova tali da indicare che un collegamento con le società soggette alle misure iniziali è stato stabilito o utilizzato per eludere le misure iniziali.

